

Land Grabbing: una nuova sfida per il diritto internazionale ed europeo

A livello istituzionale e scientifico si sta cercando di affrontare in modo sempre più serio un fenomeno, quello del land grabbing, avvertito come elemento caratterizzante le ormai molteplici crisi economiche, umanitarie e migratorie riscontrate tanto a livello regionale quanto a livello internazionale. Investimenti da parte di grandi multinazionali, accanto alle molte crisi ambientali e istituzionali severe che si producono a livello locale e regionale, rappresentano cause conclamate di consistenti spostamenti di individui a livello globale. L'abbandono dei terreni rappresenta un serio vulnus tanto per alcuni diritti individuali consolidati nella duplice dimensione pubblicistica e propriamente privatistica, quanto per diritti di più recente affermazione, afferenti anche a gruppi sociali estesi, oggi formalmente protetti da specifici strumenti internazionalistici. Tale quadro di estrema fragilità, sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo formale, impone alle politiche pubbliche di livello nazionale, regionale e mondiale di indirizzarsi più decisamente a favore di un modello di sviluppo sostenibile che solo può consentire di affrontare con sufficiente coerenza le sfide globali provocate da fattori formalmente diversificati e, ciononostante, strettamente correlati.

Land Grabbing: A New Challenge for International and European Law

An attempt is being made to tackle an increasingly serious phenomenon – so called «land grabbing» – as a defining element of the multiple economic, humanitarian and migratory crises existing at regional and international levels. Investments by large multinationals alongside the many severe environmental and institutional crises are crucial drivers for massive relocation of individuals from their countries of origin. Land abandonment represents a vulnus for both individual rights and for rights pertaining to larger social groups, protected by specific international law tools. Such a formally and substantially fragile framework requires that public policies at national, regional and international levels meet sustainable development goals in order to cope consistently with the many global challenges caused by formally diversified but nevertheless strongly correlated factors.

L'accapement des terres : un nouveau défi pour le droit international et européen

L'accapement des terres est considéré, d'un point de vue institutionnel et scientifique, comme un facteur déterminant des nombreuses crises économiques, humanitaires et migratoires qui se produisent actuellement aux niveaux régional et international. Les investissements des grandes multinationales parallèlement à de nombreuses crises environnementales et institutionnelles graves sont des facteurs cruciaux pour le transfert massif d'individus de leurs pays d'origine. L'abandon des terres représente un vulnus tant pour les droits individuels que pour les droits appartenant à des groupes sociaux plus vastes, protégés par des instruments de droit international spécifiques. Un cadre aussi fragile, formellement et substantiellement, exige que les politiques publiques aux niveaux national, régional et international tendent vers des objectifs de développement durable afin de faire face de manière cohérente aux nombreux défis mondiaux causés par des facteurs formellement diversifiés, mais liés dans la substance.

Parole chiave: land grabbing, diritto internazionale, diritto dell'Unione europea, Global compact sulla migrazione, sviluppo sostenibile

Keywords: land grabbing, international law, European Union law, global compact on migration, sustainable development

Mots-clés: accapement de terres, droit international, droit de l'Union européenne, Pacte mondial sur les migrations, développement durable

Università di Roma «La Sapienza» e Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) – a.rizzo@inapp.org

1. Premessa

Il fenomeno del cosiddetto *land grabbing* come fattore determinante (*driver*) molte crisi regionali e il conseguente aumento dei flussi migratori contemporanei è oggetto di analisi istituzionale e scientifica ormai da diversi anni. Alcuni profili

preliminari sul tema riguardano la sempre più avvertita esigenza di creare le basi per una efficace ed effettiva *governance* democratica dello sviluppo globale.

Nonostante i progressi nella democratizzazione «formale» anche a livello internazionale, importanti *deficit* di trasparenza, di responsabilità

ed «empowerment» delle popolazioni locali sono riscontrabili anche in molte aree e Paesi dove quei progressi sembrerebbero essersi realizzati. Tale primo aspetto investe questioni risalenti ai processi di decolonizzazione, spesso non sufficientemente governati sul piano propriamente internazionalistico. Dagli anni Ottanta del secolo scorso, poi, le acquisizioni immobiliari agricole sono state notevolmente facilitate dalla liberalizzazione delle politiche pubbliche. In effetti, tale liberalizzazione nei Paesi in via di sviluppo, attuata nell'ambito dei programmi di stabilizzazione e adeguamento strutturale, ha privato gli agricoltori del supporto tecnico, economico e finanziario che li aveva resi capaci di investire e progredire (McLeman, 2017). Ciò ha incentivato prassi trans-nazionali di accaparramento (di tipo cosiddetto «elitario») di vaste aree agricole, soprattutto da parte di grandi investitori privati, ma anche di enti *lato sensu* pubblici, che hanno lasciato emergere un problema di corretta o effettiva *governance* dei territori e dei mutamenti dei regimi di proprietà agricola (De Schutter, 2011 e 2015).

In tale contesto, meritano un discorso a parte, almeno sino a un certo periodo, i Paesi dell'Europa occidentale, alla luce di modelli proprietari costituzionalmente garantiti e di processi di riconversioni agricole e sostegni finanziari di derivazione comunitaria (Bruno, 2018, p. 85). Occorre, tuttavia, osservare come fenomeni di acquisizioni massive di terreni agricoli, con conseguenti spostamenti forzati di popolazione, si siano verificati anche in tali aree geografiche: in questi casi, la responsabilità principale delle pratiche di accaparramento di terre è stata imputata ad alcuni interventi normativi della stessa Unione Europea (Franco e Borrás, 2013).

Un discorso a parte va fatto per alcuni tra i nuovi Stati membri dell'Unione Europea (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria e Romania), nei quali, successivamente ai mutamenti dei regimi di proprietà privata, conseguenti ai noti mutamenti costituzionali di inizio secolo, importanti investimenti esteri sono stati indirizzati a vaste aree rurali, con correlati fenomeni migratori delle popolazioni locali (Ciaian e altri, 2012).

I più recenti orientamenti normativi dell'Unione Europea riguardo alla Politica agricola comune (PAC) tentano di rispondere a tali fenomeni, indirizzandosi, maggiormente, al supporto di investimenti in attività rispettose di criteri di sostenibilità ambientale internazionalmente accolti (si veda *infra*) che possano favorire il reinsediamento umano proprio in quelle aree rurali che abbiano subito gli effetti di dette acquisizioni fondiari di tipo massivo¹.

2. Quali sono i diritti violati dalle pratiche di *land grabbing* (?)

Alcune voci di tutela individuale sono oramai concordemente ritenute cogenti sul piano internazionalistico, rilevando, tra queste, *in primis* il diritto alla vita di ogni singola persona (si veda l'articolo 2 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, CEDU)². A tale voce di tutela possono, quindi, essere ricondotti, ad esempio, il diritto di nutrirsi o quello di avere accesso alla terra e alle relative risorse naturali. Da ciò deriva un generale obbligo posto in capo allo Stato, proprio affinché sia offerta piena effettività alla tutela dei diritti umani menzionati, anche attraverso politiche attive volte alla maggiore garanzia degli stessi. La violazione di tali obblighi determina l'emersione della responsabilità internazionale dello Stato stesso.

Alla protezione della vita umana possono essere ricondotte anche voci «derivate», quali il diritto a un'alimentazione adeguata, all'acqua, il diritto alla salute, all'abitazione, al lavoro e il diritto di non essere privati dei mezzi di sussistenza.

I diritti degni di protezione a livello internazionale di cui qui si discute non attengono, come tali, a un concetto di diritto individuale (ad esempio, di proprietà) in termini «classici». Tali diritti riguardano, bensì, l'effettiva esigenza di utilizzare porzioni di beni immobili a fini di mantenimento, nutrizione e sopravvivenza (Claeys, 2015, p. 130). Inoltre, il fatto che le determinazioni intorno ai regimi di proprietà dei terreni vengano prese senza la partecipazione diretta degli individui interessati intacca, più specificamente, il diritto alla partecipazione ai processi decisionali della pubblica amministrazione, diritto sancito persino nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966³ (Wisborg, 2013; Viviani, 2016).

Il *land grabbing* è stato esaminato sotto l'angolo della tutela del diritto dei popoli alla terra, con particolare riguardo alla tutela di categorie generali come quella dei popoli indigeni (Marcelli, 2009; Nino, 2016).

La *Convenzione* dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1989 (n. 169)⁴ conferisce alle popolazioni indigene e tribali un diritto riconducibile a quello all'autodeterminazione, nonché specifiche prerogative di cui devono poter godere non solo gli individui (vedi *supra*), ma anche alcuni gruppi umani e sociali, quali i popoli tribali che proteggono propri usi e tradizioni, e i popoli «indigeni». Nel merito, tale fonte tutela il diritto all'identità culturale e alla partecipa-



zione dei popoli alle decisioni che li riguardano, il diritto alla definizione del proprio futuro, l'uguaglianza di fronte all'amministrazione e alla giustizia, il diritto alla terra e alle relative risorse, il diritto all'occupazione e a condizioni di lavoro adeguate. Sulla scorta di tale *Convenzione*, l'articolo 8 capoverso 2. b) della *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni* del 2007⁵, che si applica a questi (i popoli indigeni) *en tant que tels* e agli individui che ne fanno parte, impone agli Stati di prevenire o compensare adeguatamente qualunque atto che abbia lo scopo o l'effetto di privare di terre, territori e risorse propri i popoli tribali o indigeni e le persone che ne fanno parte, anche ai sensi della su indicata Convenzione OIL (Maguire, 2014; Özsu, 2019).

Nel diritto dell'Unione Europea (UE), la *Carta dei diritti fondamentali* contempla il diritto individuale a una buona amministrazione e la tutela del diritto di proprietà, che rappresentano i due «corni» delle questioni problematiche intorno ai processi di acquisizione massiva di terreni agricoli. L'UE dovrebbe, quindi, porre quale «condizione» per la conclusione di accordi con Stati non-UE, o con altre organizzazioni internazionali, il rispetto da parte del contraente di alcuni standard di tutela, incluso il perseguimento dello sviluppo sostenibile, quali condizioni (cosiddette «essenziali») dell'accordo stesso (Cadin, 2012; Iannuccelli, 2014; Rizzo, 2011).

3. Politiche pubbliche nazionali e diritto internazionale degli investimenti

Gli accordi tra governi e grandi investitori stranieri, pubblici o privati, alla base dei fenomeni in oggetto, vanno collocati nell'ambito di studi che si occupano degli investimenti esteri diretti (*Foreign Direct Investments*, FDI). Tali investimenti sono per lo più conclusi attraverso accordi bilaterali di investimento (*Bilateral Investment Treaties*, BITs) che, dal secondo dopoguerra, hanno trovato notevole impulso, attraverso una prassi di diritto internazionale che vede confrontati, il più delle volte, grandi società private e governi «ospiti» dell'investimento (*Symposium, International Investment Regulation: Trends and Challenges*, 2014; Fecàk, 2017). Tale branca del diritto internazionale trova il proprio contraltare proprio nell'esigenza di garantire alcuni diritti individuali, perseguiti parimenti dall'ordinamento giuridico contemporaneo, ispirato, in generale, a modelli di accordi come la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*⁶ o i due *Patti ONU*, sui diritti civili e

politici⁷ e sui diritti economici, sociali e culturali⁸.

Emerge, in questo contesto, una categoria nuova di standard di tutela, ossia il diritto individuale a un ambiente salubre e altri diritti umani e sociali correlati (Francioni, 2010 e 2012). Il rischio che tali diritti possano assumere prevalenza rispetto a quelli già consolidati in tema di protezione degli investimenti ha portato a cercare alcune soluzioni alternative nell'alveo delle regole di *soft law*, esemplificate dal rispetto di cosiddetti obblighi di *due diligence* cui gli Stati dovrebbero conformarsi, in un'ottica finalistica delle proprie politiche pubbliche, che, come tali, oltre a non dover ledere diritti umani fondamentali, devono promuovere il benessere degli individui (Pisillo Mazzeschi, 1989; Petersmann, 2012). In quest'ottica, la stessa tutela dell'ambiente impone agli Stati di adottare misure volte a prevenire (e non solo a sanare) qualsiasi danno ambientale lesivo dei diritti individuali (si veda l'articolo 8 della CEDU) (Rizzo, 2019; Giuffrida e Amabili, 2018).

Per quanto riguarda il comportamento dei privati (cioè, aziende multinazionali), viene in rilievo anche una recente prassi, tesa a riconoscere rilevanza alla responsabilità «sociale» d'impresa (*Corporate Social Responsibility*, CSR), che impone a tali aziende la presa in carico, in via preventiva, di istanze ambientali e di rispetto dei diritti umani o sociali negli Stati dove si intende investire (Utting, 2008; Ortino e Eeckhout, 2012).

4. Land grabbing come driver delle migrazioni

La condizione generale dei Paesi di provenienza di persone migranti è spesso un coacervo di aspetti negativi strettamente interconnessi. La categoria dei Paesi meno sviluppati (PMS, in inglese *least developed countries*, LDC) è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1971, come risultato del riconoscimento, da parte della comunità internazionale⁹, che fossero necessarie misure di sostegno speciali per assistere alcuni tra i cosiddetti Paesi «in via di sviluppo» (*developing countries*), a propria volta riconducibili geograficamente ad Africa, Asia orientale, Asia meridionale, Asia occidentale, America Latina e Caraibi.

Le Nazioni Unite definiscono PMS quelli che hanno bassi livelli di reddito e devono affrontare gravi ostacoli strutturali nel contesto dei processi di sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale. In termini strettamente economici, i cosiddetti Paesi «a basso reddito» (*low income countries*) sono ancor più specificamente ricondotti a quei

Paesi, tra quelli in via di sviluppo (e, all'interno di tale categoria, i PMS), nei quali il reddito nazionale lordo (RNL) *pro capite* sia inferiore a 1.035\$ annui¹⁰.

Tanto premesso, è stato constatato che il gruppo dei Paesi a basso reddito, nei quali il RNL *pro capite* non superava, alla metà degli anni Novanta, 935 dollari annui, nello stesso periodo aveva contratto debiti con altri Paesi sviluppati per un totale di 375 miliardi di dollari. All'inizio di questo decennio (2010), la categoria di Paesi a basso reddito e quella di Paesi in via di sviluppo hanno complessivamente raggiunto un indebitamento pari a 573 miliardi di dollari (dati al 2014) (Sassen, 2016).

L'incrocio tra grave indebitamento e intrinseca debolezza anche sul piano politico e sociale dei Paesi ricettori di quegli investimenti è un importante fattore che genera fenomeni di ulteriore aggravio della vita delle popolazioni locali, di cui il *land grabbing* è solo una manifestazione (Sassen, 2016).

In questo contesto, gli Stati ricettori di tali investimenti potrebbero essere ritenuti vincolati da obblighi derivanti dal principio di *buona fede*, che rientra tra i principi generali del diritto internazionale e che impone a ciascuno Stato di agire, anche al proprio interno, in conformità a criteri riconosciuti da tutta la comunità internazionale (Petersmann, 2006, p. 285). Il rispetto di tali obblighi sarebbe imposto, proprio in quanto il comportamento non corretto di uno Stato, anche riguardo alla gestione della terra, attraverso concessioni indiscriminate a terzi investitori stranieri (come tali, dannose in termini di scarsa compensazione economica per i rispettivi proprietari), esplica effetti negativi oltre i confini territoriali di tale Stato, provocando fenomeni di abbandono massivo dei territori interessati, con fasce sempre più ampie di popolazioni locali costrette a emigrare (Sassen, 2014, p. 81).

Data l'ampiezza delle conseguenze negative scaturite dalle pratiche di *land grabbing*, si profila così la formazione di una regola di diritto internazionale generale, operante in tale ambito oggettivo, che potrebbe andare al di là del mero riconoscimento di un diritto, per chi risulti vittima di tali pratiche, ad agire in via risarcitoria. Tale regola, ancora in corso di formazione, implicherebbe il riconoscimento del carattere *contra legem* delle decisioni delle autorità pubbliche che favoriscano (anche in termini di *carenza* di interventi pubblici) pratiche nazionali di acquisizioni massive di terreni, a danno delle popolazioni locali. Si verrebbe così a delineare l'invalidità (in

termini di nullità *assoluta*) dei relativi contratti di vendita, ai fini di una piena ed effettiva tutela dei previgenti diritti di proprietà, in considerazione proprio di quei preminenti interessi pubblici (rilevanti anche nell'ambito della prevenzione di fenomeni migratori) e dei correlati diritti individuali riconosciuti propriamente nella dimensione internazionalistica (vedi sopra).

5. *Land grabbing* alla luce del *Global Compact* dell'ONU sulle migrazioni

L'accaparramento di terre è annoverato tra le cause dei fenomeni migratori contemporanei. I recenti lavori svolti su temi migratori in ambito ONU hanno fatto emergere come il fenomeno specifico della *environmental migration* vada inteso quale effetto di cause quali il degrado ambientale a insorgenza lenta, i disastri naturali e gli impatti negativi dei cambiamenti climatici (Bruno, Palombino e Rossi, 2017).

Il tema è ampiamente affrontato, in particolare, dal *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (GCM) adottato dalle Nazioni Unite a Marrakech nel 2018 (Criscuolo, Dal Miglio e Rizzo, 2018, p. 36). La maggior parte dei riferimenti alla migrazione ambientale si ritrova nell'ambito dell'obiettivo 2 (si vedano i paragrafi 18. h e 18. l) di tale *Patto*, che indica la finalità di ridurre al minimo i fattori negativi e strutturali che costringono le persone a lasciare i Paesi di origine e contiene una sezione specificamente dedicata all'argomento, intitolata *Disastri naturali, gli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale*. Altri riferimenti sono contenuti nell'obiettivo 5, mirante a migliorare la disponibilità e la flessibilità dei percorsi per la migrazione regolare. Lo stesso GCM si basa su una serie di strumenti relativi al cambiamento climatico, alle catastrofi e alla *governance* ambientale: tra questi, la *Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici* (UNFCCC)¹¹, l'Accordo di Parigi sul clima¹² (Bodansky, 2016, p. 144), la *Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione* (UNCCD)¹³, l'*Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile*¹⁴ e il *Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi*¹⁵ (Goodwin-Gill e McAdam, 2017).

Date le causalità multiple dei fenomeni migratori, si ammette, insomma, che quelli «ambientali» interagiscono con *drivers* diversificati (politici, economici e demografici). Così, nel caso di fenomeni di *land degradation* quale riconosciuto *driver* delle migrazioni, parte della dottrina preferisce parlare di un più onnicomprensivo concetto di «survival



migration», sul presupposto che le migrazioni dovrebbero essere esaminate non (solo) sotto l'angolo di ciò che le causa oggettivamente, ma (anche) sotto quello delle esigenze concrete delle persone costrette a spostarsi dai propri Paesi di provenienza (Jubilut e de Oliveira Lopes, 2017, p. 37).

Una politica che potrebbe abbracciare più complessivamente il fenomeno migratorio contemporaneo, includendovi *drivers* particolari e particolarmente complessi, come il *land grabbing*, è quella dello sviluppo sostenibile. D'altronde, la stessa su richiamata Agenda 2030 indica la necessità che la comunità internazionale rivolga i propri sforzi a favore della promozione di regole afferenti alla dimensione e agli obiettivi più *human rights oriented* del diritto internazionale (Criscuolo, Dal Miglio e Rizzo, 2018, p. 30).

6. Il ruolo dell'Unione Europea

L'UE si è preoccupata particolarmente, in tempi recenti, degli effetti negativi delle acquisizioni massive di terreni da parte di investitori stranieri in diversi Paesi in via di sviluppo. Ad esempio, la direttiva UE sulle energie rinnovabili¹⁶, che punta a ridurre emissioni di gas serra attraverso l'aumento delle forme di energia «rinnovabili», contempla incentivi che incoraggiano l'aumento della produzione di biocarburanti e di bio-liquidi a livello globale: proprio gli agro-combustibili sono stati, tuttavia, identificati come fattore attrattivo dell'accaparramento massivo di terra (*land grabbing*) in Africa e persino in certe aree europee (Cotula, 2014, p. 31).

Sebbene alcuni studi indichino l'insorgenza di conflitti tra la politica commerciale dell'UE e gli obblighi dell'UE in materia di diritti umani, compreso il diritto al cibo, un esempio di recente buona pratica in direzione umanitaria è dato dal *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* (DCFTA) tra l'UE e la Georgia¹⁷, in cui la protezione dei diritti umani è inserita nel contesto della valutazione d'impatto dell'accordo stesso.

Per quanto attiene alle politiche migratorie, la riconduzione di queste a quelle sullo sviluppo sostenibile è l'approccio già seguito dalla stessa UE attraverso le politiche di cooperazione con Paesi terzi e di aiuto umanitario, entrambe agganciate a quei criteri di «condizionalità» accennati in precedenza (vedi sopra par. 1). Nella dichiarazione UE *Nuovo consenso europeo in materia di sviluppo* «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro», il tema migratorio si ritiene vada affrontato nei

Paesi di provenienza dei flussi, ricorrendo proprio alla politica di sviluppo per rimuovere i ritardi multifattoriali di tali Paesi.

Richiamando quanto già rilevato in tema di responsabilità degli Stati, alla luce del principio di *buona fede* (principio cui devono sentirsi vincolate anche le organizzazioni internazionali, vedi sopra par. 3), la stessa UE intende, quindi, guardare al fenomeno migratorio globale attraverso la lente della politica di sviluppo sostenibile. Da ciò deriva che specifici *drivers* delle migrazioni, come il *land grabbing*, saranno inclusi in quegli stessi obiettivi e le relative possibili soluzioni saranno realisticamente affrontate a livello UE alla luce di questa più ampia impostazione tematica e politica.

Riferimenti bibliografici

- Bodansky Daniel (2016), *The Legal Character of the Paris Agreement*, in «Review of European Community and International Environmental Law», 25, pp. 142-150.
- Bruno Francesco (2018), *I profili giuridici del land grabbing*, in Maria Gemma Grillotti Di Giacomo e Pierluigi De Felice (a cura di), *Land grabbing e land contradiction. I predatori della terra tra neocolonialismo e crisi migratorie*, Milano, Angeli, pp. 75-88.
- Bruno Giovanni Carlo, Fulvio Maria Palombino e Valentina Rossi (a cura di) (2017), *Migration and the Environment. Some Reflections on Current Legal Issues and Possible Ways Forward*, Roma, CNR.
- Cadin Raffaele (2012), *Artt. 208-211 TFUE*, in Carlo Curti Gialdino (a cura di), *Codice dell'Unione europea Operativo*, Napoli, Simone, pp. 1526-1545.
- Ciaian Pavel, Kancs d'Artis, Johan Swinnen, Kristine Van Herck e Liesbet Vranken (2012), *Sales Market Regulations for Agricultural Land in the EU Member States and Candidate Countries*, in «Factor Markets Working Paper», 14, Bruxelles, Centre for European Policy Studies (CEPS).
- Claeys Priscilla (2015), *The Right to Land and Territory: New Human Right and Collective Action Frame*, in «Revue interdisciplinaire d'études juridiques», 75, pp. 115-137.
- CONCORD, Confédération Européenne des ONG d'urgence e de développement, *Investment for Development?, Examining The Impacts Of The EU's Investment regime On Food Security, The Right To Food And Land Governance*, Spotlight Report 2015.
- Cotula Lorenzo (2014), *Addressing the Human Rights Impacts of 'Land Grabbing'*, Bruxelles ([https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534984/EXPO_STU\(2014\)534984_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534984/EXPO_STU(2014)534984_EN.pdf); ultimo accesso: 23.IV.2021).
- Criscuolo Francesca, Guido Dal Miglio e Alfredo Rizzo (2018), *Mobilità internazionale delle popolazioni e definizione di regole globali su migranti e rifugiati*, in «INAPP Paper», 15, Roma.
- De Schutter Olivier (2011), *How not to Think of Land-Grabbing: Three Critiques of Large-Scale Investments in Farmland*, in «The Journal of Peasant Studies», 2, pp. 249-279.
- De Schutter Olivier (2015), *The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions*, in Christophe Gironde, Christophe Golay e Peter Messerli (a cura di), *Large-Scale Land Acquisitions. Focus on South-East Asia*, Leiden-Boston, Brill Nijhoff, pp. 53-77.
- Fecák Tomáš (2016), *International Investment Agreements and EU Law*, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer.
- Franco Jennifer e Saturnino M. Borrás Jr. (a cura di) (2013),

- Land Concentration, Land Grabbing and People's Struggle in Europe*, s.l., Transnational Institute (TNI) for European Coordination Via Campesina and Hands off the Land network.
- Francioni Francesco (2010), *International Human Rights in an Environmental Horizon*, in «European Journal of International Law», 1, pp. 41-55.
- Francioni Francesco (2012), *Realism, Utopia and the Future of International Environmental Law*, in «EUI Working Papers», 11, Badia Fiesolana, European University Institute.
- Giuffrida Roberto e Fabio Amabili (a cura di) (2018), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, Giappichelli.
- Goodwin-Gill Guy S. e Jane McAdam (2017), *UNHCR and Climate Change, Disasters, and Displacement* (<https://www.unhcr.org/596f25467.pdf>; ultimo accesso: 23.IV.2021).
- Iannuccelli Paolo (2014), *Commento all'art. 208 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*, in Antonio Tizzano (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, pp. 1716-1723.
- Jubilut Liliana Lyra e Rachel de Oliveira Lopes (2017), *Strategies for the Protection of Migrants through International Law*, in «Groningen Journal of International Law», 1, pp. 34-56.
- Maguire Amy (2014), *The UN Declaration On the Rights of Indigenous Peoples and Self-Determination in Australia: Using a Human Rights Approach to Promote Accountability*, in «New Zealand Yearbook of International Law», 12, pp. 105-132.
- Marcelli Fabio (a cura di) (2009), *I diritti dei popoli indigeni*, Roma, Aracne.
- McLeman Robert (2017), *Migration and Land Degradation: Recent Experience and Future Trends*, in «Global Land Outlook Working Paper», s.l., United Nations Convention to Combat Desertification.
- Nino Michele (2016), *Land grabbing, sovranità territoriale e diritto alla terra dei popoli indigeni*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1, pp. 185-208.
- Ortino Federico e Piet Eeckhout (2012), *Towards an EU Policy on Foreign Direct Investment*, in Andrea Biondi, Piet Eeckhout e Stefanie Ripley (a cura di), *EU Law after Lisbon*, Oxford, Oxford University Press, pp. 312-330.
- Özsu Umut (2019), *Grabbing Land Legally: a Marxist Analysis*, in «Leiden Journal of International Law», 2, pp. 215-233.
- Petersmann Ernst-Ulrich (2006), *Justice as Conflict Resolution: Proliferation, Fragmentation, and Decentralization of Dispute Settlement in International Trade*, in «Journal of International Economic Law», 27, pp. 273-366.
- Petersmann Ernst-Ulrich (2012), *Human Rights and International Economic Law: Common Constitutional Challenges and Changing Structures*, in «EUI Working Papers», 7, Badia Fiesolana, European University Institute.
- Pisillo Mazzeschi Riccardo (1989), *Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati*, Milano, Giuffrè.
- Rizzo Alfredo (2011), *L'Unione europea e i Paesi dei Balcani occidentali nella prospettiva dell'allargamento*, in «Il Diritto dell'Unione Europea», 2, pp. 445-476.
- Rizzo Alfredo (2019), *La Corte di Strasburgo decide il caso Ilva, ovvero: quando la negligenza dei governi mette a rischio la salute delle persone*, in «L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo» (<https://diritti-cedu.unipg.it>; ultimo accesso 23.IV.2021).
- Sassen Saskia (2014), *Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy*, Cambridge-Londra, The Belknap Press of Harvard University Press.
- Sassen Saskia (2016), *A Massive Loss of Habitat: New Drivers for Migration*, in «Sociology Of Development», 2, pp. 204-233.
- Symposium, International Investment Regulation: Trends and Challenges*, in «The Italian Yearbook of International Law», Leiden-Boston, Brill Nijhoff, 2014, pp. 3-172.
- Utting Peter (2008), *The Struggle for Corporate Accountability*, in «Development and Change», 6, pp. 959-975.
- Viviani Alessandra (2016), *Land Grabbing e diritti umani*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 1, pp. 209-233.
- Wisborg Paul (2013), *Human Rights Against Land Grabbing? A Reflection on Norms, Policies, and Power*, in «Journal of Agricultural and Environmental Ethics», 26, pp. 1199-1222.

Note

- ¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio, GU L 347 del 20 dicembre 2013, p. 320.
- ² Firmata a Roma il 4 Novembre 1950, entrata in vigore per l'Italia il 10 ottobre 1955 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 della legge 848 del 4 agosto 1955 di ratifica della CEDU e del Protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1955.
- ³ General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 dicembre 1966, ratificata in Italia con legge 881 del 25 ottobre 1977 «Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966» (GU n. 333, 7 dicembre 1977).
- ⁴ Convention No. 169 concerning indigenous and tribal people in independent countries, 27 June 1989, 1650 U.N.T.S. 383.
- ⁵ General Assembly Resolution adopted on 13 September 2007 [without reference to a Main Committee (A/61/L.67 and Add.1)] 61/295, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
- ⁶ United Nations General Assembly Resolution n. 217 A, 10 December 1948.
- ⁷ Vedi sopra nota 3.
- ⁸ Vedi sopra nota 3.
- ⁹ Committee for Development Policy and United Nations Department of Economic and Social Affairs, *Handbook on the Least Developed Country Category: Inclusion, Graduation and Special Support Measures*, Third Edition, UN Publications 2018.
- ¹⁰ I Paesi con un RNL pro capite compreso tra 1.036\$ e 4.085\$ sono definiti come Paesi a reddito medio-basso e quelli con RNL tra 4.086\$ e 12.615\$ sono definiti come Paesi a reddito medio-alto. Paesi con RNL pro capite annuo superiore a 12.615\$ sono considerati come Paesi ad alto reddito (dati del 2012), World Bank Country and Lending Group, <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519> (ultimo accesso: 23.IV.2021).
- ¹¹ A/RES/48/189, 20 January 1994.
- ¹² C.N.63.2016.TREATIES-XXVII.7.d.
- ¹³ A/AC.241/27, 12 September 1994.
- ¹⁴ A/RES/70/1, 21 October 2015.
- ¹⁵ A/RES/69/283, 23 June 2015.
- ¹⁶ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, GUUE 5 giugno 2009, legge 140, p. 16.
- ¹⁷ Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, GUUE 30 giugno 2014, legge 261, p. 4.

